



Confederazione Nazionale *dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa*

Camera dei deputati

V Commissione Bilancio

AC 3132

Conversione in legge del decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali

Audizione CNA

28 maggio 2021

Sommario

1. Contributo a fondo perduto.....	1
2. Credito d'imposta per i canoni di locazione immobili	5
3. Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche	6
4. Riduzione della TARI	6
5. Misure urgenti per il settore tessile e della moda.....	7
6. Proroga Plastic Tax	7
7. Proroga cartelle esattoriali	8
8. Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione	9
9. Tassazione capital gain start up innovative	10
10. Recupero Iva relativi a crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali ...	11
11. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021	11
12. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali materiali nuovi	12
13. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione	12
14. Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese	13
15. Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali.....	18

1. Contributo a fondo perduto

Il contributo a fondo perduto previsto all'articolo 1, in linea con la analoga misura contenuta nel Decreto-Legge 22 marzo 2021, n. 41, si configura come una misura di carattere generale volta a ristorare le attività economiche a prescindere dal settore di appartenenza e dalla tipologia di attività svolta.

Apprezziamo, in primo luogo, che sia stata confermata la previsione di meccanismi e criteri di assegnazione del contributo a fondo perduto non fondati sulla logica penalizzante dei codici ATECO e, altresì, che si sia voluto ancorare il riconoscimento dell'indennizzo non solo al calo del fatturato, ma anche all'eventuale peggioramento del risultato economico conseguito nell'esercizio 2020 rispetto all'anno precedente. Riteniamo, infatti, che entrambi i parametri siano utili a misurare con obiettiva certezza lo stato di salute di imprese e professionisti, ai fini del riconoscimento dell'indennizzo.

Tuttavia, se da una parte il contributo previsto dal decreto sostegni *bis* ha il pregio di non escludere nessun comparto dell'economia, nè specifiche categorie di contribuenti, dall'altro rischia di diventare antieconomico per un numero considerevole di contribuenti e di vanificare gli effetti del beneficio medesimo, stante **la mole considerevole di adempimenti superflui posti a carico degli aspiranti beneficiari** e dei lunghi tempi di attuazione.

E' vero, infatti, che ad eccezione del contributo a fondo perduto "automatico" (commi da 1 a 3) riconosciuto in favore di tutti i soggetti che abbiano la partita IVA attiva al 26 maggio 2021 che abbiano già richiesto ed ottenuto il riconoscimento del contributo previsto dal precedente decreto sostegni, le altre due tipologie di contributi a fondo perduto contemplate dalla norma, sia quello alternativo al contributo automatico e subordinato alla riduzione del fatturato (commi da 5 a 15) sia il contributo a fondo perduto legato alla circostanza che il risultato economico dell'anno 2020 sia peggiorato rispetto all'esercizio precedente (commi da 16 a 27), richiedono calcoli complessi che potrebbero essere evitati dal momento che si tratta di informazioni che sono già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria.

Nello specifico, in alternativa al contributo a fondo perduto "automatico" che spetta per un importo pari al 100 per cento del contributo già percepito ai sensi del dl sostegni, e che

verrà corrisposto dall’Agenzia delle entrate mediante accredito diretto sul conto corrente bancario ovvero riconosciuto sotto forma di credito di imposta, in funzione della scelta operata dal richiedente in sede di presentazione dell’istanza di contributo a fondo perduto ai sensi del dl sostegni, si prevede, previa presentazione dell’istanza, di riconoscere un contributo a fondo perduto in favore di imprese e professionisti che abbiano registrato una riduzione del fatturato medio mensile nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto all’ammontare del fatturato medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

In questo caso, l’Agenzia darà seguito all’istanza, quindi il contributo verrà riconosciuto solo se, dopo appositi calcoli a carico dei contribuenti, questo risulti di ammontare superiore a quanto già percepito ai sensi del precedente decreto sostegni.

Nello specifico, per i soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del dl sostegni, l’ammontare del contributo “aggiuntivo” ed alternativo al contributo automatico è determinato applicando alla riduzione del fatturato, le seguenti percentuali:

- a) 60% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila
- b) 50% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila e fino a 400 mila
- c) 40% per soggetti e ricavi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro
- d) 30% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milioni e fino a 5 milioni di euro
- e) 20% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro

Le percentuali aumentano nel caso di contribuenti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto del decreto sostegni, nel modo seguente:

- a) 90% per soggetti con ricavi o compensi non superiori a 100 mila
- b) 70% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 100 mila e fino a 400 mila
- c) 50% per soggetti e ricavi superiori a 400 mila e fino a 1 milione di euro
- f) 40% per soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milioni e fino a 5 milioni di euro
- d) 30% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 5 milioni e fino a 10 milioni di euro.

La CNA è dell'avviso che l'ammissibilità a godere del contributo a fondo perduto aggiuntivo, determinato secondo le percentuali di cui al comma 9, debba essere estesa anche ai soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto previsto dal decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, in ragione del fatto che il periodo temporale preso in considerazione per stimare la riduzione del fatturato coincide esattamente con il periodo COVID, e quindi risulta più appropriato rispetto al periodo di osservazione previsto dal dl sostegni per stimare i danni economici subiti dagli operatori economici a causa dell'emergenza pandemica.

Chiediamo, quindi, che in sede di conversione, i soggetti che non hanno beneficiato del contributo a fondo perduto di cui all'articolo 1 decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, siano ammessi al beneficio aggiuntivo determinato secondo le percentuali di cui al comma 9 a condizione che abbiano registrato una riduzione del fatturato medio mensile nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto all'ammontare del fatturato medio mensile del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 ed il 31 marzo 2020.

Riteniamo, altresì, che in un'ottica di semplificazione, il contributo a fondo perduto di cui al comma 5, determinato in funzione della riduzione dei ricavi, vada anch'esso corrisposto in maniera automatica dall'Agenzia delle entrate, in quanto i dati utili ai fini del calcolo sono già nella disponibilità dell'amministrazione finanziaria.

Tale tesi è ulteriormente avvalorata dal fatto che la norma prevede che l'istanza per il riconoscimento del contributo di cui al comma 5 possa essere presentata esclusivamente dopo la presentazione della liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021 (ultimo periodo del comma 13).

Chiediamo, quindi, che in sede di conversione del decreto Sostegni *bis*, per tutti i contribuenti che abbiano presentato la liquidazione periodica IVA relativa al primo trimestre 2021, il contributo a fondo perduto di cui al comma 5 venga riconosciuto in maniera automatica dall'Agenzia delle entrate, mediante accredito su conto corrente bancario o postale ovvero mediante il riconoscimento di un credito d'imposta, in funzione della scelta operata dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza di contributo a fondo perduto ai sensi del precedente dl sostegni.

Appreziamo la previsione che il contributo sia calcolato in relazione al periodo 1 aprile - 31 marzo. Dai calcoli realizzati su 12.000 contabilità di imprese artigiane e piccole, emerge che ciò consente non solo di elevare sensibilmente la misura del contributo, ma soprattutto di ampliare considerevolmente il numero delle imprese beneficiarie. Infatti, il contributo medio per le imprese con ricavi inferiori a 100 mila euro aumenterebbe del 22% fino a raddoppiare per quelle di dimensione superiore. Se ai sensi del DL 41/2021 circa il 30,4% delle imprese ha potuto godere del contributo, ora con il meccanismo opzionale previsto dai commi 5-15 la percentuale delle imprese ammesse aumenterebbe al 50,5%. Un salto di 20 punti che consente a centinaia di migliaia di soggetti, precedentemente esclusi, di rientrare nei criteri che danno diritto alla copertura.

Nonostante ciò riteniamo che limitare la spettanza del contributo alla circostanza di aver subito nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 un calo del fatturato medio mensile di almeno il 30% rispetto al periodo compreso dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2019 costituisca una ingiusta discriminazione nei confronti di migliaia di attività economiche che hanno subito pesanti riduzioni del fatturato, seppur al di sotto della soglia del 30%.

CNA auspica che in sede di conversione in legge sia eliminata la rigidità della soglia del calo di fatturato del 30%, introducendo un meccanismo di *decalage* che preveda la progressiva riduzione del contributo in funzione delle ulteriori riduzioni di fatturato.

Più complesso fare previsioni e stime sul funzionamento del contributo aggiuntivo legato al calo dell'utile previsto al comma 16 e successivi spettante nel caso in cui ci sia stato un peggioramento del risultato economico nell'esercizio 2020 rispetto all'anno d'imposta 2019. Al valore della perdita va infatti sottratto l'importo degli aiuti già percepiti.

Siamo dell'avviso che la condizione di vincolare la presentazione dell'istanza alla circostanza che sia stata trasmessa entro il 10 settembre 2021 la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, sia penalizzante.

Chiediamo, quindi, che venga estesa almeno al 30 settembre 2021 il termine entro cui presentare la dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, e di considerare la presentazione dell'istanza, in congruo anticipo rispetto alla scadenza

originaria fissata al 10 dicembre 2021, come un comportamento concludendo della scelta di voler beneficiare del contributo in oggetto.

Riteniamo, infatti, che in un’ottica di semplificazione, il contributo a fondo perduto di cui al comma 16, possa e debba essere anch’esso corrisposto in maniera automatica dall’Agenzia delle entrate, posto che i dati utili ai fini del calcolo sono già nella sua disponibilità, dovendo il contribuente preliminarmente trasmettere la dichiarazione dei redditi.

È probabile, infine, che l’estensione del beneficio richieda una copertura finanziaria ben superiore ai 15,4 miliardi di euro già stanziati, pena la determinazione di una percentuale estremamente bassa di ristoro dei ricavi persi nel 2020.

2. Credito d’imposta per i canoni di locazione immobili

L’articolo 4 del decreto prevede il ripristino del credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, rispettivamente nella misura del 60% e del 30% dei canoni pagati, come disciplinato dall’articolo 28 del decreto cd. Rilancio.

In particolare, l’articolo 4 del presente decreto riconosce a tutti i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, il credito d’imposta affitti in relazione ai canoni pagati nei primi cinque mesi dell’anno ossia da gennaio a maggio 2021. Per le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator il periodo agevolabile si estende fino al 31 luglio 2021, in luogo del precedente 30 aprile 2021, senza alcun limite relativo a ricavi e compensi.

Viene ampliata la platea dei soggetti beneficiari in quanto, rispetto all’impostazione attuale, aumentano i requisiti per la fruizione dell’agevolazione quali:

- il limite di ricavi o compensi che passa a 15 milioni di euro nel 2019;
- il calo medio mensile del fatturato o dei corrispettivi, nel periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021, che sia pari almeno al 30% rispetto all’ammontare medio mensile registrato nel periodo tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Quest'ultima condizione, in ogni caso, non deve essere rispettata dai soggetti che hanno iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019.

Viene, infine, precisato che il beneficio spetta nei limiti e alle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C (2020) 1863 final "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", e successive modifiche.

Le modifiche apportate all'agevolazione in esame non vanno nella direzione auspicata dalla CNA per tre motivi:

- a) perché non viene allineato per tutti i soggetti il periodo agevolabile fino al 31 luglio 2021, persistendo ancora due distinte scadenze quella di maggio 2021 per tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione, e quella di fine luglio per le imprese del settore turistico-ricettivo;
- b) perché la fruizione del credito d'imposta affitti richiede comunque il pagamento dei canoni di affitto, senza tenere conto della mancanza di liquidità da parte delle imprese e della connessa difficoltà ad assolvere al proprio impegno.

3. Proroga riduzione degli oneri delle bollette elettriche

Positiva la proroga della riduzione degli oneri delle bollette elettriche delle imprese connesse in bassa tensione. Si tratta di una misura necessaria, tenuto conto della situazione ancora di forte rallentamento delle attività di molti settori, il cui impatto però rappresenta un alleggerimento importante ma comunque limitato in termini di entità alla riduzione per singola impresa.

È noto, più in generale, che sul tema degli oneri, al di là della misura di carattere emergenziale, è necessario un intervento strutturale volto ad alleggerire il peso delle bollette delle piccole che, con le regole attuali, subiscono il peso più alto rispetto alle altre categorie di utenti.

4. Riduzione della TARI

L'agevolazione sulla Tari è una misura volta ad alleggerire un costo significativo (e spesso sproporzionato) per le imprese. In primo luogo, occorre evidenziare che le disposizioni in

essere permettono ai Comuni di concedere riduzioni della tassa, tuttavia, non essendo un obbligo, la quasi totalità dei Comuni tende a non applicare la riduzione.

Rimanendo in tema di TARI, è noto che in questi mesi sono sorte notevoli difficoltà per l'avvio della riforma dei rifiuti urbani introdotta con il d.lgs. 116/2020. In merito si è intervenuti solo parzialmente con il primo "decreto sostegni", ma sono ancora molte le complicazioni presenti. È necessario, *in primis*, intervenire sulla **comunicazione richiesta alle imprese entro il 31 maggio** circa la scelta di gestire i propri rifiuti urbani, per il 2022, al di fuori del servizio pubblico. Una richiesta incoerente e ingestibile da parte delle imprese. Analogamente andrebbe rimosso il vincolo quinquennale di tale scelta (introdotta dal d.lgs 116/2020 al comma 10 dell'art. 238 del D.lgs 152/06), considerato dall'Antitrust "*discriminatorio per le utenze private, in quanto, mentre è possibile rientrare nella gestione pubblica in ogni momento e, quindi, anche prima del decorso dei cinque anni, non è consentito il contrario*".

5. Misure urgenti per il settore tessile e della moda

CNA valuta positivamente la misura prevista all'art. 8 a sostegno del settore tessile e della moda. Tuttavia, evidenziamo l'opportunità di estendere il perimetro applicativo del credito d'imposta di cui all'articolo 48-bis del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che il beneficio sia fruibile da parte di tutte le imprese operanti nell'ambito dei settori economici e delle filiere di riferimento compresa, quindi, la distribuzione commerciale.

6. Proroga Plastic Tax

La proroga della **Plastic Tax** prevista all'articolo 9 è una misura necessaria, poiché sarebbe impensabile dare corso alla tassa a partire dal prossimo mese di luglio.

Evidenziamo, in ogni caso, che la proroga rappresenta un intervento necessario ma non risolutivo del problema. Infatti, permane la necessità di **un intervento profondo di revisione** dell'impianto che, come evidenziato da subito, non è idoneo a determinare uno strumento volto alla prevenzione del rifiuto (obiettivo che si è prefisso il legislatore con l'introduzione della tassa). Si tratta di una tassa indistinta, che ha uno scarsissimo potenziale di intervento sui comportamenti dei consumatori e, pertanto, avrà un impatto

irrisorio, se non addirittura nullo, rispetto alla riduzione del consumo dei prodotti colpiti e, dunque, in termini di riduzione dei relativi rifiuti. Al contrario, in alcuni casi la *plastic tax* potrebbe avere effetti distorsivi, spingendo verso MACSI multimateriale con *performance* ambientali peggiori di quelli di alcune plastiche. Sarebbe più coerente agire in maniera mirata su quei prodotti per i quali il potenziale di sostituibilità risulta effettivamente più alto (basti pensare che nessuna riflessione è stata fatta, ad esempio, rispetto alla grande difficoltà del settore alimentare di utilizzare materiali diversi, in ragione del rispetto dei MOCA).

7. Proroga cartelle esattoriali

CNA valuta positivamente la proroga del periodo di sospensione delle attività dell'agente della riscossione e la conseguente ridefinizione dei termini di versamento dei debiti emergenti da cartelle esattoriali (art. 9 del D.L. n. 73/2021).

In particolare, viene posticipata al 30 giugno 2021 (in luogo del 30 aprile 2021), la data finale del periodo di sospensione dei termini di versamento in scadenza dall'8 marzo 2020, derivanti da cartelle di pagamento, nonché dagli avvisi esecutivi emessi dagli agenti della riscossione relativi alle entrate tributarie e non tributarie.

Resta fermo che i versamenti oggetto di tale sospensione devono essere effettuati in un'unica soluzione entro il mese successivo al termine del periodo di sospensione, ossia entro il 31 luglio 2021.

Riteniamo, al contempo, non linea con la finalità della misura, volta a limitare le difficoltà economiche legate alle restrizioni e alle chiusure delle attività economiche dei soggetti interessati dai predetti atti, **il pagamento di quanto dovuto in un'unica soluzione alla ripresa dell'attività di riscossione**. Si tratta di rinviare solo di qualche mese una difficoltà monetaria attualmente esistente.

Occorrerebbe uno sforzo in più, prevedendo il pagamento di quanto dovuto al termine del periodo di sospensione in un numero di rate modulate in ragione dell'importo da versare. A parere di CNA questo consentirebbe a milioni di imprese e professionisti di onorare i propri debiti fiscali.

Sono altresì sospesi, fino al 30 giugno 2021, gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati prima della data di entrata in vigore del “decreto Rilancio”, (19/05/2020), su stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

8. Misure urgenti di sostegno all'internazionalizzazione

Relativamente a quanto previsto dall'art. 11 recante, CNA apprezza lo stanziamento di 1,6 miliardi di euro per la dotazione del cosiddetto “Fondo 394”. Alla luce delle numerose domande presentate dalle PMI in occasione della precedente tornata - che hanno visto una forte vivacità del nostro sistema associativo - evidenziamo la necessità di mantenere il cofinanziamento al 10% a sostegno delle operazioni di patrimonializzazione (comma 2).

Per quanto attiene il comma 3, lettera c), si ritiene opportuno elevare, per le nuove domande presentate fino al 31 dicembre 2021, il cofinanziamento a fondo perduto al 40%, rispetto al 25% oggi previsto e confermare il 10% a regime.

In ottica di sostenibilità di tutto l'impianto proponiamo, altresì, la previsione di un massimale di contributo complessivo ad azienda di euro 1.000.000,00 (riferito a tutte le misure del fondo rotativo). Ciò consentirebbe, almeno per il 2021, di incentivare i piani di investimento all'estero massimizzando il contributo per le micro e piccole imprese.

Da ultimo, cogliamo l'occasione per evidenziare una questione particolarmente delicata. Sulla Gazzetta Ufficiale n. 80 del 2 aprile 2021 è stato pubblicato il comunicato del Comitato agevolazioni per l'amministrazione del Fondo 295/73 e del fondo 394/81, prevedendo la riapertura delle attività di ricezione da parte di SIMEST di nuove domande di finanziamento agevolato a decorrere dal 3 giugno 2021. In virtù delle novità introdotte dal presente decreto e al fine di darne corretta comunicazione alle imprese e consentire loro di valutare al meglio le opportunità a disposizione, si ritiene opportuno posticipare la al 3 luglio 2021 la data sopra richiamata.

9. Tassazione capital gain start up innovative

Apprezziamo che tra le misure a sostegno delle realtà produttive del Paese, messe in ginocchio dalla pandemia Covid-19, sia stata introdotta un'agevolazione, seppur temporanea, anche per le startup innovative.

Nello specifico, la norma prevede l'esenzione dalle imposte sui redditi delle plusvalenze realizzate da persone fisiche al di fuori dell'esercizio d'impresa commerciale e derivanti da cessione di partecipazioni al capitale di società qualificate come *star up* innovative o come PMI innovative, acquisite mediante sottoscrizione di capitale sociale dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2025 e possedute da almeno tre anni.

Le plusvalenze realizzate sono esenti sia se relative a partecipazioni qualificate, sia se relative a partecipazioni non qualificate.

La norma è particolarmente agevolativa poiché prevede la non tassazione delle suddette plusvalenze che, altrimenti, sconterebbero un'imposizione fiscale del 26%.

La medesima agevolazione è, altresì, concessa qualora si realizzino plusvalenze dalle operazioni di cessione di partecipazioni al capitale di società commerciali entro i tre anni e tali plusvalenze siano però reinvestite in startup e PMI innovative entro un anno dalla realizzazione della plusvalenza stessa.

L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea, richiesta a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

La misura trova la sua logica nel fatto che la disciplina normativa sulle startup e PMI innovative non consente la distribuzione degli utili per tutto il periodo di startup e che, quindi, il soggetto che investe in queste imprese innovative non troverà ristoro e soddisfazione negli utili o nei dividendi, ma dal guadagno che deriverà proprio dalla cessione delle partecipazioni al termine del periodo di investimento.

La non tassazione del capital gain, va dunque nella direzione di agevolare gli investimenti in start up e PMI innovative, tramite persone fisiche.

10. Recupero Iva relativi a crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali

CNA ritiene importante il ripristino delle modalità di recupero dell'IVA relativa ai crediti inesigibili oggetto di procedure concorsuali, introdotte dalla legge di Stabilità 2016 (art. 1, comma 126, L. n. 208/2015) e mai entrate in vigore a seguito delle modifiche apportate dalla legge di Bilancio 2017 (art. 1, comma 567, L. n. 232/2016).

Il decreto in oggetto ha finalmente disposto che, anche in caso di mancato pagamento di un credito, in tutto o in parte, vantato nei confronti di cessionari/committenti coinvolti in procedure concorsuali o similari, la variazione in diminuzione dell'imponibile e dell'IVA può essere effettuata sin dalla data di apertura della stessa procedura o dalla data del decreto che omologa un accordo di ristrutturazione dei debiti o ancora dalla data di pubblicazione nel Registro delle imprese di un piano attestato, senza doverne quindi attendere la conclusione (art. 18 del D.L. n. 73/2021).

Tale previsione trova applicazione nei casi in cui il cessionario/committente sia assoggettato a procedure concorsuali successivamente alla data di entrata in vigore del decreto Sostegni bis.

11. Proroga degli incentivi per la cessione di crediti e ACE innovativa 2021

CNA valuta favorevolmente la proroga, al 31 dicembre 2021, dell'operatività dell'agevolazione che consente di convertire le imposte anticipate correlate alle perdite fiscali e all'eccedenza ACE emergenti dalle operazioni di aggregazione attraverso fusioni, scissioni, conferimenti di azienda o rami di azienda, poste in essere nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Molise, Calabria, Sicilia e Sardegna. Si tratta, infatti, di operazioni che consentiranno a molte imprese di utilizzare proficuamente le risorse rimaste dopo un anno di pandemia per ripartire.

Parimenti importante la decisione di incrementare il rendimento nozionale degli incrementi di capitale proprio effettuati nel 2021 per calcolare la deduzione ACE, dal 1,3% al 15%. Il limite di 5 milioni di euro dell'incremento di capitale su cui si rende applicabile il nuovo rendimento nozionale, garantisce l'applicazione della misura a tutta l'impresa diffusa.

In fine, da sottolineare anche l'importanza della decisione che gli incrementi di capitale, ai fini dell'applicazione dell'ACE, si ritengono effettuati sempre al 1° gennaio 2021, a prescindere dalla data effettiva in cui matura l'incremento di capitale così come la possibilità di trasformare la deduzione ACE in credito d'imposta.

12. Modifiche alla disciplina del credito d'imposta per beni strumentali materiali nuovi

La legge di bilancio per l'anno 2021 aveva concesso ai soggetti con volume di ricavi o compensi inferiori a 5 milioni di euro la possibilità di utilizzare in compensazione, in un'unica quota annuale, il credito d'imposta risultante da investimenti in beni strumentali non 4.0 materiali ed immateriali nuovi, effettuati dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.

Il decreto in oggetto estende tale possibilità anche ai soggetti con volume di ricavi o compensi superiori a 5 milioni di euro, seppur limitatamente al credito d'imposta risultante dall'acquisto di beni strumentali materiali "ordinari" nuovi.

13. Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione

Positiva anche la reintroduce del credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto dei dispositivi di protezione individuali, quale misura a sostegno di tutti i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, per la sanificazione degli ambienti di lavoro al fine di contenere e contrastare la diffusione del Covid-19.

Il nuovo beneficio presenta alcuni tratti in comune con il credito d'imposta disciplinato dal "decreto Rilancio", ma si differenzia da quest'ultimo per molteplici aspetti, tra cui le tipologie di spese agevolabili, la misura del credito d'imposta e le modalità di fruizione.

Riguardo alle spese ammissibili si assiste ad un'estensione dell'ambito oggettivo di applicazione dell'agevolazione in esame, dal momento che rientrano anche le spese per la somministrazione di tamponi a coloro che prestano la propria opera nell'ambito delle attività lavorative e istituzionali esercitate dai soggetti ammessi alla fruizione della stessa agevolazione.

Ridotta, invece, la misura del credito d'imposta che passa dal 60% al 30% delle spese sostenute nei soli mesi di giugno, luglio e agosto 2021, fino ad un importo massimo di 60.000 euro per ciascun beneficiario, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2021.

CNA ritiene tale misura insufficiente rispetto ai costi sostenuti dalle imprese per la sanificazione degli ambienti di lavoro e l'acquisto dei dispositivi di protezione, dal momento che la percentuale da applicare alle spese affrontate è ottenuta dal rapporto tra l'ammontare delle risorse complessivamente disponibili, pari a 200 milioni di euro, e la misura dei crediti d'imposta richiesti.

Basti pensare che lo scorso 7 settembre 2020 la misura dei crediti d'imposta richiesti era pari a 1.278.578.142 euro, per cui volendo operare un raffronto con lo stanziamento previsto pari a 200 milioni di euro si otterrebbe un risultato pari al 15,6423% sul quale applicare il 30% del credito d'imposta riconosciuto. Ne deriverebbe che **la misura percentuale del bonus sanificazione sarebbe pari al 4,69%**, ossia il 15,6423% del 30% riconosciuto quale tetto delle spese sostenute nel 2021 per la sanificazione degli ambienti e degli strumenti utilizzati.

A questo bisogna aggiungere il mancato riconoscimento della possibilità di cedere il bonus in esame, diversamente da quanto stabilito dal decreto Rilancio.

CNA ribadisce, dunque, la necessità di intervenire con risorse più incisive per sostenere coloro che per la ripresa della propria attività economica hanno messo in atto cospicui sforzi finanziari, di gran lunga superiori a quanto attualmente riconosciuto a reintegro delle spese effettuate. Occorre, pertanto, aumentare la percentuale del riconoscimento del credito d'imposta ad almeno il 50%.

14. Misure per l'accesso al credito e la liquidità delle imprese

In relazione alle disposizioni contenute nel Titolo II del Decreto, per quanto riguarda il segmento delle micro e piccole imprese, rilevano in particolare la **proroga della moratoria e del potenziamento del sistema della garanzia pubblica** sino al 31.12.2021, in linea con l'allungamento del Quadro Temporaneo degli Aiuti di Stato, il cosiddetto *Temporary Framework*.

Nelle scorse settimane, per disporre di elementi più oggettivi e qualificati per affrontare questi temi, **abbiamo promosso un'indagine conoscitiva che ha coinvolto oltre 5.000 imprese del nostro sistema associativo**, dalla quale sono emerse evidenze assai significative.

Se nel complesso, infatti, è emerso un giudizio moderatamente positivo in merito alle misure adottate con i decreti Cura Italia e Liquidità, ovvero la moratoria atta a bloccare la possibilità di revoca delle esposizioni debitorie presso le banche, ed il potenziamento della garanzia pubblica per facilitare l'accesso a nuovi finanziamenti, è altresì emerso con forza l'esigenza di una proroga delle misure attivate.

Peraltro, nel caso della moratoria questo dato è strettamente correlato al fatto che, nell'ambito del campione oggetto dell'indagine, il 78% delle imprese che ha richiesto tale beneficio, lo sta utilizzando tuttora.

Inoltre, l'83% di questi ritiene che, in caso di mancata proroga della misura, non riuscirebbe ad ottemperare agli impegni oggetto della moratoria (35%), o avrebbe molti problemi a farlo (48%).

In merito al potenziamento della garanzia pubblica, il 63% del campione ha ottenuto in questi mesi un nuovo finanziamento, ed oltre il 50% ritiene di averne necessità nei prossimi mesi, per questo oltre l'80% del campione ritiene utile una proroga della misura. Ne deriva, pertanto, che **pur risultando efficaci le misure adottate in questi mesi per attenuare il fabbisogno di liquidità delle imprese, siamo ora di fronte alla necessità di promuovere anche nuove ipotesi di lavoro.**

Da un lato, vanno prorogate ulteriormente le misure in scadenza al 30 giugno, in ragione della graduale fuoriuscita dalla crisi, dall'altro **dobbiamo individuare misure e strumenti idonei ad accompagnare il ritorno alla normalità, per evitare che da un problema di liquidità si passi ad un problema di solvibilità.**

Le disposizioni contenute nel decreto in oggetto rispondono solo in parte a queste esigenze.

Sarebbe stato preferibile che la proroga della moratoria di cui all'art. 56 del "Decreto Cura Italia" fosse automatica, così come avvenuto per le precedenti proroghe, al fine di evitare incomprensioni di qui al 15 giugno, data prevista per la presentazione di una nuova

richiesta. Sarebbe altresì auspicabile indicare come scadenza il 31 gennaio 2021, al fine di evitare una gestione davvero complicata della fuoriuscita in concomitanza con la fine dell'anno. Non sono inoltre ammissibili finanziamenti che finora non ne hanno usufruito, e la moratoria non interviene più sul complesso delle esposizioni, ma riguarda solo la quota capitale. Permane, inoltre, la necessità di prevenire situazioni che possano generare una revisione negativa della posizione del debitore, ovvero il cosiddetto *forbone*.

Rispetto alla rimodulazione di alcuni interventi disposti dall'art. 13 del "Decreto Liquidità", nell'apprezzare un primo sforzo teso a prevedere il superamento del limite dei 72 mesi per la durata massima dei finanziamenti assistiti dalla garanzia del Fondo, si rileva la necessità di uno sforzo ulteriore, per arrivare almeno a 180 mesi, almeno per i settori più danneggiati dalle misure restrittive di questi mesi.

Valutiamo favorevolmente, altresì, la possibilità, che per le operazioni finanziarie già garantite dal Fondo al 30 giugno 2021 e con durata non superiore a 72 mesi, nel caso di prolungamento della durata dell'operazione accordato dal soggetto finanziatore, possa essere richiesta la pari estensione della garanzia, fermi restando la durata massima di 120 mesi e la connessa autorizzazione della Commissione europea.

Anche in merito alla riduzione della garanzia pubblica sulle operazioni fino a 30.000 euro, ridotta al 90% dal precedente 100%, sarebbe bene esplicitare la possibilità di estendere a tale tipologia di intervento il cumulo della garanzia privata, così da ampliare in prospettiva il ruolo dei Confidi sui finanziamenti di minore importo coerentemente con la loro *mission*.

Gli interventi sul Fondo di Garanzia, sembrano rispondere a una logica di progressiva riduzione dell'intervento straordinario del Fondo stesso, al fine di garantire sostenibilità finanziaria alla misura, visto che la garanzia diretta di cui alla lett. c) è stata riportata alla percentuale massima ordinaria (80%), mentre rimarrebbe inalterata la percentuale massima di copertura pubblica prevista sulla garanzia del Confidi. Ciò potrebbe ampliare l'operatività di questi ultimi sul Fondo, rendendo la loro presenza di nuovo utile per le imprese, che beneficerebbero di una misura più elevata della garanzia pubblica rispetto all'accesso in garanzia diretta.

Desti preoccupazione, invece, la misura prevista per portafogli di finanziamenti per progetti di ricerca e sviluppo, un intervento che consentirebbe a PMI e mid-cap l'accesso a finanziamenti di medio-lungo termine (qui la durata massima prevista è di 15 anni) finalizzati per almeno il 60% a progetti di ricerca e sviluppo e a programmi di investimento. Si tratta di una garanzia pubblica rilasciata con caratteristiche più favorevoli rispetto all'intervento ordinario e con un processo semplificato, e le caratteristiche del portafoglio e dei singoli finanziamenti lasciano ipotizzare un utilizzo molto ampio dell'intervento da parte del sistema bancario, che potrebbe comportare nel prossimo futuro un posizionamento del Fondo di Garanzia più focalizzato sul sostegno alle PMI più strutturate e alle mid-cap, nonché un rilevante impegno di risorse.

Peraltro, rispetto a questa tipologia di imprese, il decreto mostra molta attenzione, vista la proposta di istituzione di una sezione speciale presso il Fondo di Garanzia volta a sostenere l'accesso a canali alternativi di finanziamento disposta con l'art. 15 del decreto, attraverso la concessione di garanzie su portafogli di obbligazioni emesse da parte di PMI e mid-cap fino a 499 dipendenti a fronte della realizzazione di programmi qualificati di sviluppo aziendale.

È forte, quindi, la sensazione di un'operatività e di un impegno di risorse del Fondo di Garanzia progressivamente crescente a favore delle PMI più strutturate e delle mid-cap. Peraltro, su questo fronte, è comunque disposta la proroga della garanzia SACE di cui all'art. 1 del decreto Liquidità, per cui si fatica a comprendere l'insistenza su misure in forte contraddizione con la *mission* istitutiva del Fondo di Garanzia per le PMI.

Complessivamente, permangono preoccupazioni sulla capacità delle imprese di sostenere economicamente e finanziariamente la ripresa dei flussi di cassa in uscita.

Sempre dalla nostra recentissima indagine, emerge che oltre la metà degli intervistati ha aumentato la propria esposizione debitoria con le banche, il 12% di oltre il 10% ed il 18% di oltre il 20% rispetto alla situazione pre-pandemia.

Al contempo, oltre il 70% del campione registra un calo di fatturato nei primi 4 mesi dell'anno rispetto agli stessi mesi del 2019, una diminuzione che per oltre il 45% supera il 30%.

Per questa ragione, riteniamo necessario individuare strumenti specifici per accompagnare le imprese in un percorso graduale di fuoriuscita dalle misure straordinarie, a partire dal potenziamento dell'intervento pubblico sulle rinegoziazioni, che può essere ottenuto anche attraverso un rafforzamento del cumulo della garanzia privata con quella pubblica, che rilancerebbe il ruolo dei Confidi, soggetti che anche in questo difficile contesto hanno dimostrato di essere un punto di riferimento insostituibile per il sistema delle micro e delle piccole imprese.

Segnaliamo, infine, con preoccupazione il mancato rifinanziamento della cosiddetta Nuova Sabatini. A inizio maggio infatti risultano ancora disponibili poco più di 200 milioni di euro, sufficienti per coprire le esigenze di un paio di mesi.

I numeri della Nuova Sabatini ne testimoniano l'importanza nell'ottica di stimolare gli investimenti. Dopo una partenza in sordina nel 2014 lo strumento ha registrato un crescente apprezzamento grazie anche alla semplificazione delle procedure. Dall'avvio, infatti, ha sostenuto oltre 25 miliardi di euro di investimenti a fronte di un contributo pubblico pari a poco più di 2 miliardi, generando un effetto leva molto rilevante.

Anche nel 2020, nonostante gli effetti della pandemia, lo strumento ha funzionato egregiamente, superando l'operatività dell'anno precedente, e nei primi quattro mesi del 2021 le domande sono già il 70% del totale dell'anno scorso, mentre i volumi di risorse si attestano al 63%.

Lo strumento è stato affinato nel tempo ed è ormai più che rodato, garantendo certezze e affidabilità, elementi essenziali per le misure di sostegno alle imprese, specie quelle di minori dimensioni.

Per questo riteniamo essenziale provvedere al rifinanziamento della Nuova Sabatini, per dare continuità a uno strumento efficace nel sostenere lo sviluppo delle imprese che vogliono crescere ed essere più competitive.

Peraltro, per coprire il fabbisogno dell'intero 2021 servirebbero poco meno di 500 milioni, una dimensione quindi assolutamente alla portata delle nostre finanze, ma che farebbero da volano a circa 6 miliardi di nuovi investimenti da parte delle imprese, soprattutto micro e piccole.

15. Disposizioni in materia di lavoro e politiche sociali

Tra le misure principali spicca l'istituzione, in via sperimentale, dal 1° luglio 2021 al 31 ottobre 2021, del **contratto di "rioccupazione"** (art. 41). Un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato diretto a incentivare l'inserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori disoccupati nella fase post pandemica. Condizione per l'assunzione è la definizione di un progetto individuale di inserimento, della durata di sei mesi, finalizzato ad adeguare le competenze professionali del lavoratore al nuovo contesto lavorativo.

Al datore di lavoro è riconosciuto, per la durata del progetto, l'esonero del 100% della contribuzione previdenziale a suo carico, per un importo massimo di 6.000 euro su base annua. Si tratta di un beneficio cumulabile con gli esoneri contributivi previsti a legislazione vigente.

Per fruire dello sgravio contributivo i datori di lavoro non devono aver proceduto, nei sei mesi antecedenti l'assunzione, a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi nella medesima unità produttiva.

Al termine del periodo di inserimento le parti possono recedere dal contratto, altrimenti il rapporto prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Occorre sottolineare, tuttavia, che viene disposta la revoca dell'esonero e il recupero di quanto già fruito nei casi in cui il datore di lavoro proceda al licenziamento del lavoratore durante il periodo di inserimento o al termine dello stesso (quindi se il lavoratore non viene confermato), o anche nel caso in cui il datore di lavoro, nei sei mesi successivi alla data dell'assunzione, proceda a licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un altro lavoratore impiegato nella medesima unità produttiva e con lo stesso inquadramento del lavoratore assunto con l'esonero contributivo.

Si tratta di una disposizione positiva, che, in questa delicatissima fase economica, agevola le imprese che scommettono sulla ripartenza e sulla formazione di nuovi dipendenti.

Per lo stesso motivo, CNA ritiene necessario prorogare per tutto il 2022 la deroga ai vincoli ordinari previsti per i contratti di lavoro a tempo determinato e, in prospettiva,

riformulare la normativa sul contratto a termine, eliminando le rigidità inserite dal Decreto Dignità e rinviandone la disciplina alla contrattazione collettiva cd. di qualità.

Interessante anche la disposizione in materia di **contratto di espansione** (art. 39), un contratto gestionale per i processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico, che comportano l'esigenza di modificare le competenze professionali in organico e l'assunzione di nuove professionalità con contratti a tempo indeterminato.

Il decreto in oggetto estende la possibilità di utilizzare detto strumento per le imprese che hanno almeno 100 dipendenti (calcolati complessivamente nelle ipotesi di aggregazione di imprese stabili con un'unica finalità produttiva o di servizi) e ne prevede un rifinanziamento fino al 2024.

Anche in questo caso, pur condividendo la *ratio* della disposizione in parola, si segnala come **sarebbe necessario che il legislatore individuasse uno strumento gestionale per consentire il ricambio generazionale e l'assunzione di nuove professionalità anche per le imprese di minori dimensioni**. È evidente, infatti, che per come è strutturato, tale contratto di espansione non possa essere utilizzato da artigiani e piccole imprese, i quali, parimenti alle imprese più strutturate, hanno una forte esigenza di essere sostenuti e agevolati nei processi aziendali finalizzati al progresso e allo sviluppo tecnologico.

In materia di **NASPI**, l'art. 38 dispone fino al 31 dicembre 2021, sia per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno sia per le nuove prestazioni decorrenti dal 1° giugno al 30 settembre, la sospensione della disposizione relativa al cd. *decalage*, ossia la riduzione dell'importo della Naspi in misura del 3% al mese a decorrere dal quarto mese di fruizione. A partire dal 1° gennaio 2022, tuttavia, le riduzioni che sono state maturate e non applicate in questo periodo vengono applicate tutte insieme contestualmente. Pertanto, dal 1° gennaio 2022, l'importo della Naspi ancora in godimento sarà ridotto in misura pari alla somma delle riduzioni non applicate nel periodo di sospensione.

Inoltre, l'articolo 40 interviene in materia di **integrazione salariale**, disponendo che i datori di lavoro che possono accedere alla CIGO e che nel primo semestre 2021 hanno avuto un calo del fatturato del 50% rispetto al primo semestre dell'anno precedente, in alternativa ai trattamenti di integrazione salariale possono presentare – previa stipula

degli accordi collettivi aziendali di riduzione dell'attività lavorativa finalizzati al mantenimento dei livelli occupazionali nella fase post pandemica – domanda in CIGS per una durata massima di 26 settimane, entro il 31 dicembre 2021.

La riduzione media dell'orario di lavoro non può essere superiore all'80% dei lavoratori interessati dall'accordo e per ciascun lavoratore la riduzione media non può essere superiore al 90% nell'arco dell'intero periodo per il quale l'accordo è stipulato.

Per i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa e non possono più accedere ai trattamenti di integrazione salariale ordinaria con causale Covid-19, qualora accedano alla CIGO o alla CIGS (ai sensi degli artt. 11 e 21 del d.lgs. n. 148/2015) è previsto l'esonero del pagamento del contributo addizionale a carico delle imprese, fino al 31 dicembre 2021. Nei confronti di questi ultimi si applica il blocco dei licenziamenti per la durata del trattamento di integrazione salariale fruito entro il 2021.

Viene poi prorogata l'**indennità** omnicomprensiva pari a 1.600 euro per i lavoratori stagionali, del turismo e dello spettacolo (art. 42) e viene prorogata di sei mesi la CIGS per cessazione di attività per le aziende di particolare rilevanza strategica sul territorio (art. 45). Viene, altresì, differito al 20 agosto 2021, senza alcuna maggiorazione, il versamento contributivo dei soggetti iscritti alle gestioni autonome speciali degli artigiani e degli esercenti attività commerciali, in scadenza al 17 maggio 2021 (art. 47).

Infine, l'art. 48 prevede l'istituzione del **Fondo Scuole dei Mestieri**, con dotazione di 20 milioni per l'anno 2021. Il Fondo è destinato all'istituzione da parte delle Regioni di **Scuole dei mestieri**, con l'obiettivo di favorire una maggiore integrazione tra il sistema delle politiche attive del lavoro e il sistema imprenditoriale italiano. In tal senso, si attende la pubblicazione di un prossimo decreto interministeriale per individuare criteri e modalità di applicazione della misura.

Si tratta di una disposizione particolarmente interessante, vista anche la necessità manifestata dalla nostra Confederazione in numerose occasioni di creare degli strumenti volti a colmare il gap esistente tra scuola e mondo del lavoro, anche alla luce della particolare attenzione riservata a ciò dal PNRR.

